

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art 414 c.p.c

Per la ricorrente:

- PICCIOCCI SOFIA nata il 26.01.1979 a Baiano (AV) e residente in Sperone (AV) alla via Circumvallazione n.83, C.F.: PCCSFO79A66A580V;

rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.:SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.:SNTCRI84L12C129L), elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7.

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- ISTITUTO COMPRENSIVO N.7, Via Vivaldi n.76 – 40026 Imola (BO), Cod. Fisc.: 82003750377, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla Via G. Reni, n. 4

-RESISTENTI-



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

FATTO

La Sig.ra Picciocchi Sofia, in data 18.04.2021, presentava domanda (allegato n.1) di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia del personale ATA, triennio 2021/2024, provincia di Bologna, per i profili professionali di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS).

L'aspirante supplente indicava, all'interno di detta domanda (pag. 11, 12 e 13, allegato n.1) il servizio prestato in qualità di Collaboratore Scolastico presso la scuola paritaria I NUOVI ANGELI di Saviano (NA) nell'a.s. 2019/2020 dal 02.09.2019 al 31.08.2020 e nell'a.s. 2020/2021 dal 01.09.2020 al 27.01.2021 (allegato n.2).

La ricorrente veniva inserita nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, triennio 2021/2024, con il seguente punteggio:

- profilo AA, punti 8,25;
- profilo AT, punti 8,25;
- profilo CS, punti 16,05.

L'istante, in quanto inserita nella menzionata graduatoria, veniva individuata quale destinatario del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 7034 del 28-09.2021 (allegato n.3) presso l'Istituto Comprensivo n.7 di Imola (BO) dal 27.09.2021 al 30.06.2022 sul profilo di Collaboratore Scolastico.

Tuttavia, l'Istituto Comprensivo n.7 di Imola (BO) con decreto n. 90 del 09.10.2021 (allegato n.4), considerata la mancata conferma, da parte dell'INPS, della regolarità contributiva dei servizi resi negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 e la revoca della parità scolastica dal 01.09.2020 dell'Istituto "Associazione Nuovi Angeli", disponeva la seguente rettifica del punteggio:

- profilo AA, punti 7,60;
- profilo AT, punti 7,60;
- profilo CS, punti 11,80.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

A questo punto, l'Istituto Comprensivo n.7 di Imola (BO) disponeva la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel profilo di Collaboratore Scolastico, indicando quale ultimo giorno di servizio il 08.10.2021. Inoltre, il servizio prestato in qualità di Collaboratore Scolastico dalla Sig.ra Picciocchi Sofia, con il precedente punteggio, veniva dichiarato valido di fatto e non di diritto

Tanto premesso, è interesse della Sig.ra Picciocchi Sofia agire in giudizio al fine di richiedere il riconoscimento del punteggio nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, per profili AA, AT e CS, derivante dai titoli di servizio paritario svolti nell'a.s. 2019/2020 dal 02.09.2019 al 31.08.2020 e l'accertamento della validità giuridica del servizio reso come CS dal 27.09.2021 al 08.10.2021 presso l'Istituto Comprensivo n.7 di Imola (BO).

DIRITTO

SUL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO NELLE GRADUATORIE DI TERZA FASCIA DEL PERSONALE ATA, PER PROFILI AA, AT E CS, DERIVANTE DAI TITOLI DI SERVIZIO PARITARIO SVOLTI NELL'A.S. 2019/2020 DAL 02.09.2019 AL 31.08.2020.

Dall'esame del decreto impugnato si desume che la discrepanza di punteggio rispetto a quello indicato nella domanda presentata dalla Sig.ra Picciocchi Sofia possa essere ricondotto al mancato riconoscimento del servizio prestato dall'esponente in qualità di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto Paritario ASSOCIAZIONE I NUOVI ANGELI con sede in Saviano (NA) nell'a.s. 2019/2020 dal 02.09.2019 al 31.08.2020 e nell'a.s. 2020/2021 dal 01.09.2020 al 27.01.2021

La Sig.ra Sig.ra Picciocchi Sofia, nel periodo indicato, ha prestato regolare servizio presso Istituto Paritario, come si evince dal contratto e certificato di servizio (allegato n.2).

Il D.M. 50/2021 (allegato n.5), relativo alla disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021-2024 per il personale Ata, nella Nota (1) alla Tabella Di Valutazione recita: "Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta". Nel caso de quo, la Sig.ra Picciocchi ha prestato regolare servizio retribuito, svolto presso l'Ist. Par. "ASSOCIAZIONE I NUOVI ANGELI", confermato dal contratto e certificato di servizio.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

In particolare il ricorrente era stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 29/2019 del 02.09.2019 (allegato n.2) con la mansione di Collaboratore Scolastico per 6 ore settimanali.

Al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa si producono le buste paga da settembre 2019 a gennaio 2021 (allegato n.6).

Invero, detto "decreto" va annullato/disapplicato, in quanto condiziona il riconoscimento dei servizi svolti alle dipendenze di talune tipologie di istituti scolastici all'assolvimento, da parte di questi, di un onere - nella specie quello previdenziale - che sfugge dalla sfera di controllo del lavoratore, ragion per cui quest'ultimo non potrà certamente ritenersi responsabile e/o indirettamente sanzionato per colpe ad egli non imputabili.

Sul punto, corre obbligo rilevare il chiaro monito proveniente dal massimo organo di giustizia amministrativa, in un caso analogo a quello per cui è giudizio, il quale, confermando la Sentenza del Tar Puglia, riteneva che "E' ILLEGITTIMA LA DISPOSIZIONE contenuta nell'art. 23, comma 24, del d.m. 22 aprile 1993, CHE CONDIZIONA L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIVATI, LEGALMENTE RICONOSCIUTI O PAREGGIATI - AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER SOLI TITOLI previsti dall'art. 2 del d.l. 6 novembre 1989 n. 357, convertito con modificazioni dalla l. 27 dicembre 1989 n. 417 - ALLA INDICAZIONE DELL'ENTE PREVIDENZIALE AL QUALE SONO STATI CORRISPOSTI I CONTRIBUTI, IN QUANTO TRATTASI DI DISPOSIZIONE CHE, IMPLICANDO INADEMPIENZE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE NELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO, FINISCE CON L'ASSolvere AD UNA IMPROPRIA FUNZIONE SANZIONATORIA INDIRETTA, IN QUANTO COLPISCE IL DIPENDENTE, A CAUSA DELLA INFRAZIONE POSTA IN ESSERE, IN SUO DANNO, DAL DATORE DI LAVORO, CHE ATTESTA, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ (O DELL'ORGANO LEGITTIMATO A CERTIFICARE, PER SUO CONTO) L'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E, CORRELATIVAMENTE, DEL RAPPORTO DI DIPENDENZA." (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 5570/2001).

Con il menzionato provvedimento il Consiglio di Stato evidenziava che le inadempienze dell'istituto legalmente riconosciuto (nel caso che ci occupa, l'Istituto "ASSOCIAZIONE I NUOVI ANGELI",)



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

è questione che può far venir meno, in via sanzionatoria, il rapporto di riconoscimento o di parificazione, indirettamente influenzando, anche, sulla riconoscibilità del servizio ivi prestato per i fini che interessano ma non è, al contrario, di per sé indicativa né della non effettività dello svolgimento del servizio, (DI CUI FA FEDE LA CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE), né della non acquisita esperienza didattica e capacità professionale necessari e sufficienti per l'attribuzione del punteggio".

Infatti, la ratio insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate.

Detto obiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente o dell'impiegato (assistente amministrativo, collaboratore scolastico), e pertanto al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato.

Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierno ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi EFFETTIVAMENTE svolti) per colpe certamente ad egli non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e/o definitivi.

Tornando al caso che ci occupa, come si evince dalla documentazione versata in atti, la Sig.ra Picciocchi Sofia è in possesso di certificazione di servizio, contratto di assunzione a tempo indeterminato e buste paga, mediante i quali si attesta che egli ha prestato servizio, in qualità di collaboratore scolastico, presso la Scuola paritaria ASSOCIAZIONE I NUOVI ANGELI con sede in Saviano (NA) negli a.s. 2019/2020 2020/2021.

In definitiva, il servizio prestato dalla Sig.ra Picciocchi, presso la Scuola paritaria ASSOCIAZIONE I NUOVI ANGELI, risulta inquadrabile ai sensi del DM 50/2021, allegato A5 - profilo di Collaboratore Scolastico, lett. B, nella categoria di cui al punto 4.2 (allegato n.5, pagina 32) per cui è previsto il dimezzamento del punteggio



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Per le ragioni sopra espresse, la Sig.ra Picciocchi Sofia chiede l'annullamento del decreto di rettifica punteggio e il riconoscimento del punteggio nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, per profili AA, AT e CS, derivante dai titoli di servizio paritario svolti nell'a.s. 2019/2020 dal 02.09.2019 al 31.08.2020, antecedentemente la revoca del regime della parità scolastica avvenuta in data 01.09.2020.

Su fattispecie analoga si è espresso, la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 646/2021 pubbl. il 25/05/2021 (allegato n.7), il Tribunale di Milano con sentenza n. 2694/2019 pubbl. il 24/12/2019 (allegato n.8) e il Tribunale di Grosseto con sentenza del 6 aprile 2021 (allegato n.9).

SULL'ACCERTAMENTO DELLA VALIDITÀ GIURIDICA DEL SERVIZIO RESO COME CS DAL 27.09.2021 AL 08.10.2021 PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO N.7 DI IMOLA (BO)

L'Istituto Scolastico ha disposto che il servizio prestato dall'aspirante collaboratore scolastico sulla base di erroneo punteggio era dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, per cui allo stesso non doveva essere attribuito alcun punteggio.

Questa determinazione non può essere condivisa.

L'art 6 del DM 50/2021 (allegato n.5) prevede:

“11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuate, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.

12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato.

13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.

14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.

15. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura."

Pertanto, ai sensi dell'art 6.15 del DM 50/2021, la facoltà del Dirigente Scolastico di dichiarare un servizio valido di fatto e non di diritto è limitato alle ipotesi di cui, in sede di controlli sui titoli dichiarati nella domanda ATA, riscontra la mancanza del titolo di accesso o la presenza di una dichiarazione mendace.

Nessuna delle due ipotesi ricorre nella fattispecie in esame.

Nel dettaglio, l'I.C. n.7 Di Imola (BO) giustificava il decreto di rettifica

"VISTO il servizio dichiarato dall'interessata nella domanda di III fascia ATA prestato c/o l'Istituto "Associazione Nuovi Angeli", sita a Saviano (NA), al Corso Italia, 57;

VISTA la PEC dell'INPS (INPS.5102.07/10/2021.0350775) in data 07/10/2021, relativa all'estratto contributivo a carico del Coll.re Scol.co Picciocchi Sofia nata a Baviano (AV) il 26/01/1979, dove nulla risulta a titolo contributivo a carico dello stesso riguardante i contratti scolastici di collaboratore scolastico per gli a.s. 2019/2020 (dal 02/09/2019 al 31/08/2020) e 2020/2021 (01/09/2020 al 27/01/2021);



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

VISTA la nota dell'USR CAMPANIA - Ufficio VI prot.n. 37827 del 07/10/2021 per l'accertamento della paritarietà dell'Istituto di servizio è emerso che lo stesso è stato destinatario di un provvedimento di revoca del regime della parità scolastica dal 01/09/2020.

CONSIDERATO che la mancata conferma della regolarità contributiva e la mancata parità scolastica dell'Istituto produce l'effetto dell'annullamento del valore giuridico dei servizi prestati".

Considerato che, il titolo erroneamente valutato non è il titolo d'accesso per i profili AA-AT e CS ma un titolo di servizio, occorre rappresentare che né è stata prodotta nessuna dichiarazione mendace.

Premesso che la ricorrente non aveva contezza della revoca dello status di scuola paritaria, questa difesa ritiene che aver indicato in domanda un periodo di servizio post 01.09.2020 non rappresenti mendacio.

In definitiva il ricorrente ha diritto al riconoscimento della validità giuridica del servizio prestato come Collaboratore Scolastico dal 27.09.2021 al 08.10.2021 presso l'Istituto Comprensivo n.7 di Imola (BO).

Il riconoscimento della validità giuridica del menzionato servizio svolto come Collaboratore Scolastico, consente al ricorrente in sede di aggiornamento della domanda ATA, ai sensi del DM 50/2021 – Allegato A/5 “Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico”, lett- B) Titoli di Servizio (allegato n.5, pag. 32), di ottenere il punteggio di 6 punti per ciascun anno scolastico e di 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.

**

Il Tribunale di Lanciano con Sentenza n. 82/2021 del 06.12.21 (allegato n.10) si è espresso sulla questione della mancata attribuzione del punteggio per il servizio reso.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

a) Il Testo Unico del Pubblico Impiego.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Com'è noto, il Legislatore ha demandato alla contrattazione collettiva la regolazione dei rapporti di lavoro d'impiego presso la P.A., ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.

b) Il CCNL del comparto scuola.

Il CCNL di comparto ha espressamente disciplinato l'ipotesi dell'errore nell'assunzione nell'art. 25, comma 5, del CCNL di comparto, prevedendo che – in caso di errori- la P.A. datrice di lavoro può procedere all'annullamento della procedura di reclutamento e, conseguentemente, alla risoluzione del contratto.

Poiché, ai sensi dell'art. 1458 del codice civile, “la risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica (qual è appunto il contratto di lavoro), riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”, appare evidente che, per espressa disposizione legislativa –e in virtù dell'esplicito rimando del Legislatore alla contrattazione collettiva-, la risoluzione del contratto comporta non l'annullamento ab origine del contratto, ma la sua perdurante validità fino a quando non si sia avvenuta la sua risoluzione.

Per questo motivo, non appaiono corretti i provvedimenti adottati da alcune scuole che in questi casi dichiarano il servizio reso “valido ai soli fini economici”, dunque senza il riconoscimento di alcun punteggio.

Appare evidente che le parti negoziali, nel regolare i possibili vizi della procedura assunzionale, nel quadro di un equo bilanciamento degli interessi in gioco, abbiano inteso salvaguardare il principio dell'affidamento, tutelando pertanto il dipendente che in buona fede avesse confidato nella validità del contratto, rinunciando probabilmente ad altre opportunità di lavoro, attesa l'avvenuta assunzione.

c) La normativa sulle supplenze.

Non a caso, la normativa regolamentare unilateralmente predisposta dal Ministero (ci si riferisce al DM n.640/2017) prevede all'art.7, comma 7 che “l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.

Tale disposizione è stata confermata e ribadita dall'ultimo DM in materia di supplenze per il personale ATA (DM n.50/2021) che all'art.6, comma 15 recita: “l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera”.

Per quanto riguarda l'assegnazione di supplenze ai docenti dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (cd “GPS”), disposizioni analoghe sono previste dall'OM n. 60/2020, che all'art. 8 prevede che l'eventuale servizio reso sulla base di dichiarazioni mendaci sia dichiarato come “prestato di fatto e non di diritto”, dunque senza il riconoscimento di alcun punteggio.

Dunque, secondo lo stesso Ministero il punteggio potrebbe essere negato qualora la supplenza fosse stata assegnata in assenza del titolo di studio o sulla base di dichiarazioni mendaci (non dunque in caso di errore nell'assegnazione del punteggio).

Si osserva che tali disposizioni ministeriali integrano quanto previsto dal citato art. 25 del CCNL di comparto, nella parte in cui le parti negoziali hanno inteso salvaguardare gli effetti medio tempore verificatisi prima della risoluzione del contratto, dichiarando privi di effetti giuridici i (soli) servizi resi in assenza del prescritto titolo di studio o sulla base di dichiarazioni dolosamente false.

La nota dell'USR Toscana.

L'Ufficio Scolastico Regionale, con nota AOODRTO. REGISTRO UFFICIALE. U.0002662 del 2 marzo 2021, è intervenuto formalmente sulla questione, chiarendo che -in caso di errori nell'attribuzione delle supplenze da parte delle scuole- va riconosciuto il punteggio per il servizio prestato.

Il Direttore Generale dell'USR Toscana, Dott. Ernesto Pellecchia, nel diramare la nota, ha inteso precisare che “il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

e del conseguentemente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all'interessato, produce effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa”.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale civile di Bologna, Sezione Lavoro, affinché, Voglia *contrariisreiectionis*,

- previa declaratoria di nullità, annullamento e/o comunque disapplicazione del decreto n. 90 del 09.10.2021 emesso dall'istituto Comprensivo n. 7 di Imola (BO);
- riconoscere il servizio svolto come CS presso la Scuola Paritaria ASSOCIAZIONE I NUOVI ANGELI con sede in Saviano (NA) nell'a.s. 2019/2020 dal 02.09.2019 al 31.08.2020, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria ATA di III fascia per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico;
- ordinare l'Amministrazione Scolastica resistente di disporre la rettifica della graduatoria predetta, previo riconoscimento del punteggio derivante dal servizio svolto come CS presso la Scuola Paritaria ASSOCIAZIONE I NUOVI ANGELI con sede in Saviano (NA) nell'a.s. 2019/2020 dal 02.09.2019 al 31.08.2020;
- accertare la validità giuridica del servizio reso come CS dal 27.09.2021 al 08.10.2021 presso l'Istituto Comprensivo n.7 di Imola (BO);
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA, CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. domanda di inserimento nelle graduatorie personale ATA, triennio 2021/2024;
2. contratto di assunzione e certificato di servizio presso la Scuola Paritaria;
3. contratto a tempo determinato ATA presso l'Istituto Comprensivo n.7 di Imola (BO);
4. decreto n. 90 del 09.10.2021 emesso dall'istituto Comprensivo n. 7 di Imola (BO);
5. DM 50/2021;
6. buste paga;
7. Corte di Appello di Milano, sentenza n. 646/2021 pubbl. il 25/05/2021;
8. Tribunale di Milano, sentenza n. 2694/2019 pubbl. il 24/12/2019;
9. Tribunale di Grosseto, sentenza del 6 aprile 2021;
10. Tribunale di Lanciano, sentenza n. 82/2021 del 06.12.2021

Salvisiuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato. Il ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato.

Castellammare di Stabia (NA), 25.10.2022

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

